



## Comune di Monteleone di Spoleto

Provincia di Perugia

CORSO VITTORIO EMANUELE II, n. 18 06045 Monteleone di Spoleto (PG)

Tel. 0743-70421 Fax. 0743-70422

e-mail: [comune.monteleonedispoletost@postacert.umbria.it](mailto:comune.monteleonedispoletost@postacert.umbria.it)

Ai Responsabili delle Aree

Al Personale della Polizia Locale

A tutti i dipendenti

al Sindaco

a tutti gli Assessori

a tutti i Consiglieri Comunali

---

### OGGETTO : DIRETTIVA PER CONTROLLO GREEN PASS

Premesso che con l'approvazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", dal 15 ottobre al 31 dicembre è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass") ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge la propria attività;

che ai sensi dell'art. 9 c.2 del decreto-legge n.52/2021 la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si uno di questi presupposti:

1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;

2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);

3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;

4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo;

che comunque nei primi tre casi la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

che è compito del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 5, del D.L. 127/2021 organizzare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo a dipendenti, Asu e soggetti che svolgono attività presso il Comune di Monteleone di Spoleto, sulla base di incarichi e/o contratti di servizi, individuando anche con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla nuova normativa;

Che le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già approvate in sede di Conferenza unificata, individuano nei Comuni "a titolo esemplificativo" nel Segretario Comunale il soggetto che deve impartire in concreto le modalità attuative per l'applicazione dei controlli;

richiamato a tal proposito l'art. 13, comma 5 del DPCM 17.6.2021 che disciplina la certificazione verde e le regole per la sua verifica, che non può dar luogo a raccolta e archiviazione dei dati;

che la normativa prevede che il personale che comunichi di non essere (legittimamente: cfr. art. 1, comma 3, d.l. 127/2021) in possesso della certificazione ovvero ne risulti privo "al momento dell'accesso al luogo di lavoro" è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi, e che la norma, ed invece, non prevede sanzioni disciplinari né conseguenze sul rapporto di lavoro;

che nel caso in cui, invece, il dipendente/collaboratore accede ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde (ad esempio, perché non risulta soggetto ai controlli a campione organizzati all'ingresso, o perché viola l'esito del controllo generalizzato), la norma prevede, in aggiunta alla sanzione sopra indicata, anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro (art. 1, comma 7 del d.l. 127/2021), oltre le conseguenze disciplinari (cfr. art. 57, comma 3, lett. m), Ccnl 21.5.2018). La sanzione amministrativa viene applicata dal Prefetto a seguito della contestazione effettuata dal soggetto incaricato che, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, inoltrerà rapporto alla prefettura ai sensi degli artt. 17 e 18 della l. 689/81;

Che è quindi, necessario disciplinare le modalità di verifica del possesso della certificazione all'interno degli uffici (per esempio, prevedendo che la verifica venga effettuata direttamente dal dirigente o delegata al titolare di posizione organizzativa) e chiarire le modalità di effettuazione della contestazione di cui all'art. 1, comma 8, del d.l. 127/2021 e la competenza ad inoltrare il rapporto in Prefettura;

Che per quanto riguarda gli organi politici, nell'evidenziare le lacune contenute nel comma 11 che fa riferimento a soggetti "titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice", non può non evidenziarsi che la norma non richiama i commi 6 e 7, ma fa rinvio solo al comma 8;

Che in attesa di indicazioni da parte degli organi istituzionalmente preposti, sembra evidente che al Sindaco e ai consiglieri comunali – in assenza di atti di autoregolamentazione da parte dei rispettivi consessi- laddove al momento dell'ingresso nei locali comunali non risultino in possesso della certificazione verde, non può essere impedito l'accesso, ma potrà darsi luogo esclusivamente al procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 8;

#### **SI INFORMANO LE SS.LL.**

Che anche alla luce delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvate in sede di Conferenza Unificata,, ai fini del recepimento e della applicazione della normativa in essere, il sottoscritto ha adottato in merito le seguenti direttive e modalità organizzative:

- a) Individuare l'ufficio Polizia Locale, ed in particolare il dipendente Cioccolini come incaricato per la verifica del possesso del green pass regolare, oltre che i vari Responsabili di Area per i soli dipendenti e per chi acceda agli uffici comunali per lavoro;
- b) Stabilire che dovrà essere effettuato un primo controllo su tutti i dipendenti il giorno 15 ottobre e successivi, per chi fosse assente il 15 ottobre, e quindi successivamente a campione;
- c) Che a tale controllo sono soggetti comunque tutti coloro che accedono per lavoro agli uffici comunali;

- d) Che tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- e) Dare atto che la verifica del possesso della certificazione dovrà avvenire tramite l'applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo fisso o mobile, applicazione che consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore;
- f) Stabilire che, nel rispetto della normativa richiamata, il personale che comunichi di non essere (legittimamente: cfr. art. 1, comma 3, d.l. 127/2021) in possesso della certificazione ovvero ne risulti privo "al momento dell'accesso al luogo di lavoro" è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi, e che la norma, ed invece, non prevede sanzioni disciplinari né conseguenze sul rapporto di lavoro, mentre nel caso il dipendente/collaboratore acceda senza certificazione verde saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa;
- g) Stabilire che anche per il Sindaco ed assessori dovrà essere effettuato un primo controllo su tutti, dal 15 ottobre in poi, e poi successivamente a campione, per l'accesso agli uffici Comunali;
- h) Stabilire che per il Presidente del Consiglio (il Sindaco) e per i Consiglieri Comunali sarà effettuato un primo controllo su tutti, per l'accesso alla sala del Consiglio in sede di primo Consiglio Comunale in sede, in data successiva al 15 ottobre, e successivamente a campione, e comunque tale controllo dovrà essere effettuato a campione per i Consiglieri Comunali anche per l'accesso agli uffici comunali per motivi istituzionali.
- i) Dare atto che, per il Sindaco, assessori e Consiglieri Comunali, laddove al momento dell'ingresso nei locali comunali non risultino in possesso della certificazione verde, non può essere impedito l'accesso, alla luce dei dubbi applicativi sopra evidenziati, ma potrà darsi luogo esclusivamente al procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 8.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Segretario Comunale  
Dr. Antonio Carella